



Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Modifica del 17 marzo 2017

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. g

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 21 cpv. 1 lett. b e d nonché 2 lett. b

¹ Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se:

- b. gestiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
- d. commerciano immobili siti nel Cantone.

¹ FF 2016 4757

² RS 642.14

² Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

- b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 72x³ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 marzo 2017

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 17 marzo 2017 degli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica.

² A partire da tale data, gli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

II

Coordinamento della presente modifica con la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia e la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

1. Legge federale del 30 settembre 2016⁴ sull'energia (Allegato cifra II n. 4)

Art. 72v⁵ Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016

2. Legge federale del 16 dicembre 2016⁶ sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (cifra I n. 2)

Art. 72w⁷ Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 16 dicembre 2016

³ Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

⁴ FF 2016 6921

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

⁶ FF 2016 7963

⁷ Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2017⁸

Termine di referendum: 6 luglio 2017

